

Attuazione del D.M. 3 Settembre 2001 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”

Il decreto 3 Settembre 2001 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” (in G.U. n° 242 del 17/10/2001) dispone che: *“Le omologazioni, rilasciate per i materiali sottoposti ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di Reazione al Fuoco al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al peso, decadono automaticamente ai soli fini della produzione”*.

Al fine di stabilire gli indirizzi di uniformità e le condizioni di validità delle omologazioni già rilasciate, vengono di seguito indicate le procedure attuative del decreto in argomento.

- 1) Ai fini del rilascio degli atti di omologazione per le richieste già presentate a questo Ministero e del rinnovo degli atti medesimi, il Laboratorio di Chimica del C.S.E. e i Laboratori Certificatori autorizzati ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n° 818 e D.M. 26/03/85, dovranno inviare a questo Ufficio un elenco (riportante tutti i prodotti che sono stati sottoposti a prova secondo i metodi C e D con soluzione detergente diversa da quella con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in peso) secondo la dichiarazione riportata in Allegato 1.
- 2) Le certificazioni che risultano conformi ai criteri riportati all’art. 3, comma 2, del decreto 3 settembre 2001 non potranno dar luogo al rilascio dell’atto di omologazione.
- 3) Sia per le nuove istanze di rinnovo sia per quelle già presentate a questo Ministero, relative a prodotti sottoposti ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di Reazione al Fuoco al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in peso, si seguiranno le disposizioni previste dall’art. 3, comma 2, del decreto 3 settembre 2001.
- 4) Per i prodotti risultanti dagli elenchi di cui al punto 1, sarà cura di questo Ministero comunicare alle Società produttrici le nuove condizioni di validità dell’omologazione previste dal D.M. 03/09/2001. Le omologazioni, quelle rilasciate in base ai metodi di manutenzione C e D utilizzando una soluzione detergente di detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in peso, quelle rilasciate con i metodi C e D senza liquidi di lavaggio, nonché quelle rilasciate con il metodo di manutenzione A, continuano ad essere valide senza necessità di adeguamento.
- 5) Le omologazioni per estensione saranno rilasciate da questo Ministero solo se gli atti relativi ai prodotti di riferimento risulteranno conformi alle disposizioni contenute nella presente Lettera Circolare.
- 6) Per le istanze di omologazione e/o estensione già presentate a questo Ministero per cui si renderà necessaria una documentazione integrativa tecnico-amministrativa, il Laboratorio Certificatore e/o la ditta produttrice dovrà fornire riscontro nel termine massimo di mesi sei della data della comunicazione di questo Ministero; per quelle già

esaminate, il termine è fissato in mesi cinque a decorrere dal 15/11/2001, mentre la presentazione della successiva eventuale documentazione integrativa dovrà essere presentata entro il termine massimo di mesi due dalla data della richiesta ministeriale.

- 7) I certificati di prova, emessi ai fini dell'omologazione in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, daranno luogo al rilascio del relativo atto di omologazione a condizione che le relative istanze pervengano a questo Ministero entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal 15/11/2001.
- 8) I certificati di prova, emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, per istanze registrate nello specifico elenco cronologico definitivo in data anteriore al 18/10/01, potranno essere rilasciati utilizzando i modelli previsti dal D.M. 26/06/84; negli stessi dovranno essere indicate le metodiche di prova, preparazione e classificazione dei prodotti e dovrà essere allegata la relativa nota integrativa (emessa ai sensi della risoluzione del Laboratorio di Chimica n° 17 del 25/01/93) riportante, a seconda del caso, le diciture riportate nell'Allegato 2.
- 9) I certificati di prova emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, per istanze registrate nello specifico elenco cronologico definitivo in data successiva al 17/10/01, dovranno essere redatti secondo le modalità previste dal D.M. 03/09/2001.
- 10) Le disposizioni ministeriali già emanate (Circolari, Note, etc.) devono ritenersi valide e applicabili e, qualora le stesse facciano riferimento a metodi di prova, preparazione e classifica riportati negli allegati al D.M. 26/06/84, devono intendersi riferite alle corrispondenti norme indicate nel D.M. 03/09/2001.
- 11) Le risoluzioni e i chiarimenti già emanati dal laboratorio di Chimica del C.S.E. devono ritenersi validi ed applicabili e, qualora gli stessi facciano riferimento a metodi di prova e preparazione riportati negli allegati al D.M. 26/06/84, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme indicate nel D.M. 03/09/2001.

Sarà cura del Laboratorio di Chimica del CSE fornire ai laboratori autorizzati, tramite apposita risoluzione, eventuali ulteriori specifiche indicazioni.

- 12) Le istanze di omologazione, allegate a certificati emessi secondo le indicazioni di cui ai punti 8 e 9 della presente e le nuove domande di rinnovo, dovranno essere formulate ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/2001.

Le nuove domande di estensione dovranno essere redatte ai sensi del D.M. 03/09/2001 e ai sensi della Circolare specifica del caso .

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata attuazione; un invito particolare alla collaborazione viene rivolto ai laboratori autorizzati, la cui attività certificativa assicura loro un costante e diretto contatto con le ditte produttrici dei materiali in argomento.

**DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEL LABORATORIO
CERTIFICATORE**

Il sottoscritto.....,
in qualità di Direttore del Laboratorio
.....,
dichiara che i prodotti di seguito elencati sono stati sottoposti ai metodi C e
D (Allegato A 1.6 D.M. 26/06/84) utilizzando una soluzione detergente
diversa da quella con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in peso

Ditta Produttrice	Denominazione Commerciale	Numero e data del Certificato
-------------------	------------------------------	----------------------------------

Il sottoscritto dichiara, altresì, che per gli altri prodotti provati dal
laboratorio con i metodi C e D (Allegato A 1.6 D.M. 26/06/84), ad
eccezione di quelli senza liquidi di lavaggio, è stata utilizzata una
soluzione detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in
peso”

Il Direttore del Laboratorio

(timbro e firma)

Il metodo di prova CSE RF 1/75/A è sostituito dalla UNI 8456 (1987)

Il metodo di prova CSE RF 2/75 è sostituito dalla UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (1996)

Il metodo di prova CSE RF 3/77 è sostituito dalla UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996)

Il metodo di prova CSE RF 4/83 è sostituito dalla UNI 9175 (1987) e UNI 9175/FA1 (1994)

Il metodo di preparazione A di cui all'all. A1.6 del D.M. 26/06/84 è sostituito da UNI 9176 (1998) METODO A

Il metodo di preparazione C di cui all'all. A1.6 del D.M. 26/06/84 è sostituito da UNI 9176 (1998) METODO applicabile al caso (da indicare)

Il metodo di preparazione D di cui all'all. A1.6 del D.M. 26/06/84 è sostituito da UNI 9176 (1998) METODO applicabile al caso (da indicare)

Il metodo di prova ISO DIS 1182-2 è sostituito dalla UNI ISO 1182 (1995)

I Criteri di classifica di cui all'all. A 3.1 del D.M. 26/06/84 sono sostituiti dalla UNI 9177 (1987), UNI 9175 (1987) e UNI 9175/FA1 (1994) e da quanto riportato dall'art. 1 comma 4 del D.M. 03/09/2001.